



Direzione Attività Produttive
Giuseppe.Benedetto@regione.piemonte.it

Data 19 maggio 2008

Protocollo 6671 16.00

Ai Segretari Comunali
del Piemonte
LORO SEDI

E .p.c. Alle Commissioni Provinciali per
l'artigianato del Piemonte
LORO SEDI

Al Comitato di coordinamento delle
Confederazioni Artigiane del
Piemonte
Dott. Silvano BERNA
Segretario Confartigianato
Via Andrea Doria 15
10123 TORINO

Al Segretario CNA
Federazione Regionale Piemontese
Michele Sabatino
Via Roma, n. 366
10121 TORINO

Al Segretario CASArtigiani
Federazione Regionale Piemontese
Dott. Paolo Mignone
Via Santa Teresa, 19
10121 TORINO

Oggetto: Attività di ricostruzione unghie e applicazione unghie artificiali.

In data 7 aprile 2008 la Direzione Attività Produttive informava le Camere di Commercio del Piemonte - Registri imprese- relativamente ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di ricostruzione unghie e applicazione unghie artificiali.

Con la presente si trasmette agli organi in indirizzo suddetta informativa.
Distinti saluti.

Il Direttore Regionale
Giuseppe BENEDETTO


GP/NT

Allegati:

Lettera Direzione Attività produttive 7/04/2008 prot. 5079/16.06.

Delibera Commissione Regionale per l'artigianato n. 104/05 avente oggetto *Attività di ricostruzione unghie e applicazione unghie artificiali.*

Via Pisano, 6
10152 Torino
Tel. 011.4324950
Fax: 011.4225170



Direzione Attività Produttive
Giuseppe_benedetto@regione.piemonte.it

Data 7/4/2008
Protocollo 5079/16.06

Camere di Commercio del
Piemonte
Registri Imprese
LORO INDIRIZZI

e p.c. Direzione Sanità Pubblica
D.ssa Michelina Audenino
Settore Igiene e Sanità Pubblica
C.so Stati Uniti, 1
10100 TORINO

**Oggetto: Attività di ricostruzione unghie e applicazione unghie artificiali.
Onicotecnico.**

Le Confederazioni dell'Artigianato Piemontese (Confartigianato, CNA, CasArtigiani) ci hanno segnalato che diversi operatori nel settore onicotecnico risultano iscritti ai Registri impresa delle Camere di commercio del Piemonte ed operano in assenza di personale qualificato estetista. Nella stessa comunicazione ci viene richiesto di intervenire nell'ottica della tutela di chi fruisce del servizio, nonché per la salvaguardia degli operatori qualificati del settore estetica.

Relativamente all'attività di onicotecnico risulta che, in Italia, alcune Commissioni provinciali per l'artigianato operino una precisa distinzione tra l'attività di mera applicazione di unghie artificiali e quella di "ricostruzione unghie artificiali", pronunciandosi in modo differenziato a seconda che ricorra l'una o l'altra attività: nel primo caso, la mera applicazione di tali "protesi" è considerata attività artigianale, mentre nel secondo caso è stata valutata una prestazione eseguita sulla superficie del corpo umano, pertanto, ricadente nell'ambito della disciplina per l'attività di estetista di cui alla legge 8 gennaio 1990, n. 1 e alla l.r. 9 dicembre 1993, n. 54.

Nella Regione Piemonte la vicenda è nota: alcune ditte esercenti attività di onicotecnico, che avevano chiesto l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (A.I.A.) sostenendo di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge quadro sull'artigianato, si erano viste negare l'istanza in quanto non in possesso della qualificazione di estetista ex legge 1/90; esperito vanamente il ricorso gerarchico alla Commissione Regionale per l'Artigianato Piemonte (C.R.A.) avevano successivamente adito il Tribunale chiedendo che, previo accertamento della mancata esecuzione, sulla superficie del corpo umano, dei trattamenti e delle prestazioni di applicazione e ricostruzione unghie venisse disposta l'iscrizione all'Albo delle medesime ditte.



Il Tribunale di Torino, in un primo tempo, si era pronunciato contro la C.R.A. ritenendo che "colui che effettua la ricostruzione delle unghie artificiali, non effettua alcuna prestazione o trattamento sulle unghie naturali del cliente al fine di mantenerle in perfette condizioni o di migliorarne l'aspetto estetico" (sentenza n. 2891/2000 X/ C.R.A.), successivamente, lo stesso Tribunale ha mutato orientamento (sentenza n. 3562/2004 X/ C.R.A.), sposando la tesi della C.R.A. Piemonte circa la natura estetica dell'attività in questione.

Secondo il Tribunale il divieto di esercitare l'attività di onicotecnica, qualora il soggetto non sia munito della qualifica professionale di estetista, è ispirato, soprattutto, dalla tutela dell'interesse dei consumatori che, altrimenti, non avrebbero alcuna garanzia circa il possesso in capo a chi esercita l'attività in questione, di adeguate conoscenze tecniche (quali conoscenze di igiene e biologia), che, solo chi è estetista possiede, in quanto ha frequentato un corso della durata di due o tre anni (...). Inoltre, l'attività in questione, oltre ad effettuarsi sulla superficie del corpo umano, ha una finalità meramente estetica, a pieno titolo, pertanto, rientra nella sfera di applicazione della legge 1/90 sull'attività di estetista.

Ancora, la Corte d'appello di Torino, con decreto n. 271/2005 del 22 marzo 2005, riformando sentenza impugnata (n. 1583/04) ha statuito che dette attività sono ricomprese tra quelle per il cui esercizio occorre la qualifica di estetista ex art. 1 l. 1/90 (nello stesso senso at. 1 della l.r. 54/92). Detto orientamento è stato recepito nella delibera C.R.A. Piemonte n. 104/05 del 25 ottobre 2005 che si allega.


Alla luce di quanto sopra precisato si è ritenuto informare i Registri Imprese delle Camere di Commercio del Piemonte per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Referenti
Alessandra MAGNINO 
Roberta FALCETTI 

Visto
La Dirigente del Settore
Tiziana BERNENGO

Il Direttore
Giuseppe BENEDETTO





REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio e Artigianato
Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato

Commissione Regionale per l'Artigianato

cra@regione.piemonte.it

Torino, 06.12.2005

Protocollo 17202/17.8

Ai Presidenti e Segretari
C.P.A. Alessandria
C.P.A. Asti
C.P.A. Biella
C.P.A. Cuneo
C.P.A. Novara
C.P.A. Torino
C.P.A. Vercelli
C.P.A. Verbano-Cusio-Ossola

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Attività di ricostruzione unghie e applicazione unghie artificiali

Si comunica che la Commissione Regionale per l'Artigianato del Piemonte ha deliberato nella seduta del 26 ottobre 2005 che l'attività di ricostruzione unghie e applicazione unghie artificiali va ricompresa tra quelle per il cui esercizio occorre la qualificazione di estetista ai sensi della L. 1/90 *Disciplina dell'attività di estetista* e della L.R. 54/92 *Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990 n. 1 – Disciplina dell'attività di estetista*.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
Marco BORGOGNO

All. copia della delibera

RP

*RP
- lice*

ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
TORINO

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

OGGETTO: Attività di "ricostruzione unghie e applicazione unghie artificiali"

Visto l'articolo 2 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 il quale definisce i requisiti dell'imprenditore artigiano riconoscendo in particolare al comma IV che l'imprenditore artigiano nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico – professionali previsti dalle leggi statali;

Vista la L. 1/90 Disciplina dell'attività di estetista che all'articolo 1, comma 1°, recita *"L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti ;*

Vista la L.R. 54/92 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990 n.1 – Disciplina dell'attività di estetista) che all' articolo 1, comma 1°, recita *"L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti;*

Vista la Sentenza n.1583/04 del Tribunale di Torino (causa iscritta n. 1743/03 v.g.13/2/04, promossa da titolare di impresa artigiana contro la C.R.A.) con la quale si accoglie la domanda avanzata da parte ricorrente, ed in riforma della decisione n. 65/03, emessa dalla Commissione Regionale per l'Artigianato in data 19.09.03, si dispone *che "l'assenza della qualificazione di estetista in capo alla ricorrente non osta all'iscrizione della ditta individuale nell'albo delle imprese artigiane";*

Considerato che la predetta sentenza è stata impugnata dalla C.R.A., con reclamo ex art. 739 e ss. c.p.c. , davanti alla Corte di Appello di Torino (proc. n. 271/04);

Visto il decreto in data 22.03.2005 della Corte d'Appello di Torino (R.G. 504/05) con il quale si accoglie il reclamo avverso la decisione 13/2/2004 del Tribunale di Torino e per l'effetto, in riforma della gravata decisione, si dichiara *"che l'attività di "ricostruzione unghie e applicazione unghie artificiali" va ricompresa tra quelle per il cui esercizio occorre la qualifica di estetista ex art. 1 L. 1/90";*